

Regolamento

per l'esecuzione delle votazioni generali giusta l'articolo 27, capoverso 1 degli statuti centrali

Nell'ambito dell'esecuzione della votazione generale bisogna in primo luogo tener conto delle seguenti direttive:

a) Modo di procedere concernente l'esecuzione

- Il comitato centrale invia il materiale di voto ai comitati sezionali nel numero esatto corrispondente all'effettivo dei membri. Al bollettino di voto vi allega inoltre una busta ufficiale della votazione generale.
- I comitati sezionali trasmettono il materiale di voto ai loro membri (per posta, via l'ufficio di servizio, tramite le persone di fiducia, ecc.).
- La votazione deve essere effettuata esclusivamente tramite le buste della votazione generale chiuse, depositate nelle apposite urne o inviate per posta (i bollettini di voto non trasmessi in busta chiusa sono ritenuti nulli).
- I comitati sezionali raccolgono l'insieme delle buste della votazione generale e le trasmettono non aperte al presidente della commissione di gestione.
- Il rimanente delle disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27 degli statuti e non colpite da questo regolamento conservano la loro integrale validità.

b) Aggiunta di materiale di propaganda elettorale e documentazione concernente la votazione

- Il comitato centrale trasmette ai comitati sezionali lo stesso materiale di voto per l'insieme dei membri conformemente all'articolo 26, capoverso 4 degli statuti (senza la propaganda elettorale).
- I comitati sezionali possono allegare del materiale di propaganda elettorale alla documentazione concernente la votazione.

Questo regolamento è stato accettato dal 1° congresso ordinario di garaNto dei 13 e 14 giugno 2002 a Martigny. Entra in vigore il 1.7.2002.